

Regolamento per la concessione dei contributi

(approvato con Delibera di Consiglio n°76 del 25/06/2020)

Articolo 1 - Riferimenti Generali

1. Le disposizioni del presente Regolamento attuano quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative imputate all'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Finalità

1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione, dei fini istituzionali e delle competenze attribuitegli dalla legge, il Comune di Rosignano Marittimo sostiene le attività capaci di favorire lo sviluppo complessivo e diffuso della propria Comunità, in campo sociale, culturale, scientifico, educativo, ambientale, turistico, sportivo, ricreativo, di partecipazione alla vita democratica, promozione della cultura d'impresa, salvaguardia delle tradizioni e valorizzazione della memoria storica.

2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici volti alla realizzazione di attività e iniziative con sede prevalente nel Comune di Rosignano Marittimo o finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del suo territorio e del tessuto sociale.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai suddetti contributi finanziari: enti pubblici, Enti del Terzo Settore, ivi incluse le imprese sociali, altre forme associative, anche senza personalità giuridica, fondazioni e istituzioni sia pubbliche che private, nonché operatori economici profit per iniziative senza fini di lucro.

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici le organizzazioni e i movimenti politici.

3. Le organizzazioni sindacali possono essere ammesse a contributo esclusivamente per attività e iniziative a precipuo scopo di sostegno alle categorie disagiate e per progetti di utilità sociale.

Articolo 4 – Definizione di contributo

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per contributo l'erogazione di una somma di denaro da corrispondere ai soggetti di cui all'art. 3, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di attività e/o progetti, che abbiano ricadute sul territorio in termini di benefici socio-culturali-turistici e/o di promozione dello stesso, rientranti nelle linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e senza scopo di lucro.

2. Il contributo può riguardare sia iniziative non ricorrenti e a carattere straordinario, che attività ordinarie annuali svolte nel corso dell'anno.

Articolo 5 – Esclusioni

Non rientrano nelle casistiche previste dal presente Regolamento:

- i contributi erogati in virtù di specifiche norme di settore, quali ad esempio i sussidi e le previdenze a carattere assistenziale a favore di persone fisiche, i contributi alle imprese previsti

dalla normativa europea e nazionale, i contributi alle scuole riconducibili al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), etc.;

- i contributi legati a rapporti convenzionali o concessori, stipulati per la gestione di attività, impianti o immobili di proprietà comunale, ad esclusione dei rapporti di concessione e contrattuali stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- i contributi erogati nell'ambito di patti di collaborazione, ai sensi di quanto stabilito dal relativo Regolamento comunale;

- le quote associative, meramente legate all'adesione ad associazioni ed enti;

- le attività ideate, promosse e/o coorganizzate dal Comune di Rosignano Marittimo, che prevedono per la loro realizzazione l'avvalersi di organismi partecipati dallo stesso;

- i contributi erogati in ambito scolastico e finalizzati a garantire il diritto allo studio.

Articolo 6 - Norme generali per l'erogazione dei contributi e tipologia degli interventi

1. Il Comune di Rosignano Marittimo, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, concede sostegni economici ai soggetti di cui all'art. 3, che ne facciano richiesta, sulla base della coerenza con gli obiettivi di mandato e i fini di pubblico interesse, tali da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione del principio di sussidiarietà.

2. Con Delibera di Giunta Comunale vengono definite le linee di indirizzo rispetto alle modalità di ripartizione dei fondi destinati alla contribuzione in relazione agli obiettivi da raggiungere o ad ambiti/tematiche sui quali l'Ente intende fornire il proprio supporto.

3. La procedura per la concessione dei contributi si differenzia in base all'entità del supporto economico richiesto all'Amministrazione:

- modica entità (importi inferiori a € 1.000,00)

- importi compresi tra € 1.001,00 e € 10.000,00

- importi superiori a € 10.001,00

4. Con propria deliberazione, la Giunta comunale può stabilire il budget da destinare al finanziamento di iniziative, coerenti con gli obiettivi strategici e di mandato dell'Amministrazione, che abbiano particolare rilevanza per la città o siano promosse e/o organizzate da soggetti istituzionali e/o in collaborazione con privati, purché non superino la percentuale dell'5% del budget complessivo annuo destinato ai contributi di cui al presente Regolamento. Tali manifestazioni potranno essere finanziate, comunque, nel rispetto dei principi e criteri fissati dal presente Regolamento.

5. I contributi concessi non possono essere superiori all'80% delle spese ammissibili del progetto o dell'attività proposta, al netto di eventuali entrate previste e destinate alla copertura dei costi.

6. L'erogazione del contributo può essere subordinata alla stipula di una convenzione nei casi in cui l'entità dello stesso e la complessità del progetto rendano necessaria la definizione puntuale di obiettivi e impegni reciproci.

Articolo 7 – Concessione di contributi mediante istruttoria d'ufficio

1. Solo per contributi di modica entità (ovvero per importi inferiori o uguali a € 1.000,00), i soggetti di cui all'art. 3 possono fare richiesta di contributo in qualsiasi momento, per attività da svolgere nell'anno di riferimento.

2. La richiesta, indirizzata al Sindaco e sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere i seguenti requisiti minimi: a) denominazione e ragione sociale del soggetto richiedente; b) descrizione dettagliata dell'iniziativa o del progetto per cui si richiede il contributo, con indicazione della data o del periodo di svolgimento.

3. Verificati i requisiti di ammissibilità della richiesta ai sensi del presente regolamento e della normativa vigente, l'ufficio istruisce la pratica e pondera la richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) disponibilità di bilancio in corso di esercizio al momento della richiesta; b) rilevanza dell'iniziativa oggetto di richiesta di contributo in rapporto alle finalità istituzionali dell'Ente e agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione; b) grado di utilità dell'attività svolta e possibili ricadute positive sul territorio; c) effettiva possibilità di fruizione da parte dei cittadini, radicamento sul territorio e raggiungimento di fini di pubblico interesse.

4. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla Giunta Comunale che fornisce i relativi indirizzi.
5. Ciascun soggetto, ai sensi del presente articolo, può effettuare un'unica richiesta all'anno.
6. Con determina dirigenziale si provvede all'impegno di spesa.

Articolo 8 – Concessione di contributi ordinari

1. Al fine di accedere ai contributi di importo compreso tra € 1.001,00 e € 10.000,00, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare apposita istanza dal 1 al 31 marzo e dal 1 al 30 settembre o in ulteriori periodi eventualmente individuati dall'Amministrazione. I termini per la presentazione delle richieste sono adeguatamente pubblicizzati.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica, finalità e sintetica descrizione delle attività svolte; b) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della L. 195/1974 e dall'art. 4 della L. 659/1981 s.m.i.; c) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo e indicazione della data o del periodo nel quale si svolge l'attività; d) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto (in casi motivati sarà possibile presentare un preventivo di massima con riserva di successivo dettaglio); e) eventuali finanziamenti erogati (o richiesti) a sostegno dell'iniziativa da altri Enti pubblici e/o privati e loro ammontare, nonché eventuale importo delle entrate previste e loro destinazione.

3. Gli uffici competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle materie di propria competenza, all'istruttoria delle domande pervenute valutandole sulla base dei seguenti criteri generali:

- livello di qualità delle attività e iniziative proposte (originalità, innovazione, creatività, contenuti artistici e culturali);
- capacità operativa del soggetto proponente (esperienza, CV del proponente e dei soggetti coinvolti);
- sostenibilità delle attività proposte, livello di collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio (programmazione pluriennale, capacità di fare rete, decentramento sul territorio, collaborazioni continuative, coinvolgimento dei cittadini);
- congruità del contributo richiesto con il progetto presentato;
- dimensione quantitativa (numero iniziative, numero giornate, numero fruitori attesi).

4. Con Deliberazione della Giunta Comunale vengono stabili i punteggi massimi da attribuire a ciascun criterio di valutazione, in relazione alla natura e tipologia del contributo, all'area di intervento, alle priorità perseguite e all'evolversi delle esigenze e dei bisogni della comunità. Con la stessa Deliberazione, inoltre, potranno essere definiti criteri specifici connessi al perseguimento di determinati finalità e obiettivi strategici.

5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla Giunta Comunale che con propria deliberazione approva l'elenco delle iniziative e dei progetti ammessi a contributo e il relativo importo.

6. Con determina dirigenziale si provvede all'impegno di spesa.

Articolo 9 – Concessione di contributi mediante avviso pubblico

1. L'assegnazione di contributi di importo superiore a € 10.001,00 avviene previa pubblicazione di avviso pubblico, fermo restando la possibilità di procedere mediante tale modalità anche per contributi di importo inferiore, qualora l'Ente lo ritenga opportuno.

2. Sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta, ciascun Settore dell'Ente, in base alle rispettive competenze, predispose avvisi nei quali sono indicati: a) linee programmatiche e risultati attesi; b) requisiti e caratteristiche di accesso dei soggetti a cui ci si rivolge; c) termini e modalità di presentazione delle domande; d) criteri di valutazione delle proposte progettuali. Gli avvisi saranno adeguatamente pubblicizzati e pubblicati sul sito del Comune unitamente al modello di domanda.

3. Per ciascun avviso pubblico il settore competente valuterà i progetti presentati sulla base dei parametri e dei criteri individuati nell'avviso stesso, assegnando alle domande il relativo punteggio. A completamento dell'istruttoria, la graduatoria viene approvata con apposito decreto dirigenziale.

Articolo 10 – Concessione di contributi a seguito di proposta pervenuta all'Ente

1. Al di fuori delle ipotesi previste dagli art. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, qualora pervenga una richiesta di contributo di importo superiore a € 1.001,00 per un progetto o un'iniziativa che l'Ente ritiene ammissibile in esito ad un'istruttoria preliminare risultata favorevole in applicazione dei parametri di cui all'art. 8 c. 3, il Settore competente procede alla pubblicazione sul sito istituzionale di una descrizione di massima della proposta stessa, per almeno dieci giorni.

2. Qualora non pervengano, entro i termini previsti, proposte alternative, con Deliberazione della Giunta Comunale la proposta viene approvata ed ammessa alla contribuzione.

3. Nel caso pervengano manifestazioni di interesse per l'elaborazione di proposte alternative, si procede all'attivazione di un confronto tra le stesse sulla base di criteri specificati nella lettera di invito e definiti con Deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il Settore competente valuta i progetti sulla base dei criteri individuati, assegnando agli stessi il relativo punteggio. A conclusione dell'istruttoria, la graduatoria viene approvata con decreto dirigenziale.

Articolo 11 – Modalità di fruizione del contributo da parte dei beneficiari

1. I beneficiari devono comunicare che il progetto o le attività sono realizzati con il contributo del Comune, utilizzando idonee forme di pubblicità: apposizione del Logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, ecc. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

2. Su richiesta motivata dell'interessato e quando l'iniziativa oggetto del contributo si svolge in un arco temporale ampio o in presenza di particolari condizioni, può essere concessa una parziale anticipazione del contributo, fino a un massimo del 60%.

3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria per l'attività oggetto del contributo e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

Articolo 12 - Rendiconto

1. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, affinché venga liquidata la somma prevista (detratto l'importo dell'eventuale anticipazione), i beneficiari sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione Comunale il rendiconto dell'attività svolta, su apposita modulistica predisposta dall'Ente. I settori eroganti prevedono controlli a campione sulla documentazione giustificativa e le autocertificazioni rese.

2. La mancata presentazione del rendiconto ovvero la mancata realizzazione delle attività a sostegno delle quali è stato concesso il contributo, comporta la non corresponsione del contributo assegnato. La rendicontazione parziale delle spese comporta la proporzionale riduzione del contributo.

3. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione entro sessanta giorni all'Amministrazione Comunale delle somme corrisposte; nel caso non sia rispettato tale termine, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento, fermo restando l'attivazione della procedura di recupero coattivo della somma. Il Dirigente del Settore competente avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza a tutti i Settori di cui si compone l'Ente.

4. Qualora il Comune di Rosignano Marittimo risulti creditore nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del

beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento, a seguito di richiesta di compensazione da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 13 – Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet dell'Amministrazione Comunale sono pubblicati, nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente, gli atti di concessione dei contributi di importo superiore a 1.000 euro, nonché l'elenco dei soggetti beneficiari.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla sua approvazione. La sperimentazione delle nuove norme sarà accompagnata da un percorso di comunicazione e formazione in favore dei potenziali soggetti beneficiari.

2. Nella fase di prima applicazione, per la richiesta dei contributi ordinari di cui all'art. 8, la prima finestra disponibile per la presentazione delle richieste di contribuzione sarà quella del 1 – 30 settembre 2020.